



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

24_SO30_1_DGR_1524_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2024, n. 1524

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di beni dell'architettura fortificata siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali). Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali.) ed in particolare l'articolo 13 (Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali);

RICHIAMATO il comma 1 del predetto articolo 13 della legge regionale 23/2015, ai sensi del quale la Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio;

VISTO il comma 2, lettera b) del citato articolo 13 il quale prevede che la Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni dell'architettura fortificata;

PRESO ATTO che il comma 3 del medesimo articolo 13 dispone che i contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione;

RICHIAMATO inoltre il comma 5 bis dello stesso articolo 13 che prevede che i contributi di cui al comma 2 possono essere concessi con procedimento a sportello, che in tal caso la struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, nonché l'ammissibilità delle spese e che ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime;

VISTO infine il comma 5 ter del prefato articolo 13 il quale dispone che nel caso in cui i contributi vengano concessi con procedimento a sportello, con bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, si provvede a individuare le categorie dei soggetti ammissibili e le tipologie dei beni e degli interventi finanziabili, a determinare l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, a definire le spese ammissibili e a stabilire i termini e le modalità di presentazione della domanda;

VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2024, approvato con propria precedente deliberazione 29 dicembre 2023, n. 2138 e successive modifiche e integrazioni e in particolare il capitolo 8204 sul quale, per la concessione dei contributi per interventi di recupero di beni culturali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015, sono attualmente allocate risorse per un importo pari a € 7.600.000,00

(settemilioneisecentomila,00);

RITENUTO, ai sensi del predetto articolo 13, comma 4, della legge regionale 23/2015 di destinare alla concessione dei contributi di che trattasi la somma di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni,00) riservandosi di poter integrare dette risorse mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni dell'architettura fortificata;

VISTO l'allegato schema di << Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di beni dell'architettura fortificata siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)>> predisposto dalla Direzione centrale cultura e sport-Servizio beni culturali e affari giuridici, e ritenuto di approvarlo;

VISTO lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 (Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026);

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277.;

SU PROPOSTA del Vicepresidente e Assessore regionale alla cultura e allo sport, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto espresso nelle premesse, è approvato, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 23/2015, nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione il << Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di beni dell'architettura fortificata siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)>>.
2. La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web istituzionale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di beni dell'architettura fortificata siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 finalità

Articolo 2 definizioni

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Capo III - Progetti finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 progetti finanziabili

Articolo 6 spese ammissibili, spese non ammissibili e determinazione della spesa ritenuta ammissibile

Articolo 7 intensità e ammontare dei contributi

Articolo 8 cumulo di contributi

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Articolo 9 domanda di contributo e relativa documentazione

Articolo 10 presentazione della domanda di contributo

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di contributo

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo

Articolo 13 procedimento per la concessione dei contributi

Articolo 14 attività istruttoria

Articolo 15 termini del procedimento

Articolo 16 concessione ed erogazione dei contributi

Capo VI - Realizzazione dei progetti

Articolo 17 realizzazione dei progetti

Capo VII - Rendicontazione della spesa

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Articolo 19 presentazione della rendicontazione

Articolo 20 istruttoria della rendicontazione

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 22 ispezioni e controlli

Articolo 23 revoca del decreto di concessione del contributo

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 24 rinvio

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 bis e 5 ter della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), i procedimenti per la concessione ai Comuni della Regione, alle Diocesi, agli enti privati senza fine di lucro e alle persone fisiche di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di beni dell'architettura fortificata siti nel territorio regionale.

Articolo 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) beni dell'architettura fortificata: beni architettonici fortificati siti nel territorio regionale e tutelati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922; Legge 1089/1939; Decreto Legislativo 490/1999).
- b) spesa ammissibile: importo corrispondente alla differenza tra la somma complessiva delle spese indicate nel quadro economico rientranti nelle categorie elencate all'articolo 6, comma 1 e gli eventuali altri contributi ottenuti per la realizzazione degli interventi proposti;
- c) beneficiario: il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo.

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a 5.000.000,00 (cinquemilioni,00) di euro, per l'anno 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi di cui al presente Bando.
3. La gestione del procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente Bando è attribuita al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando:
 - a) i Comuni della Regione che siano proprietari dei beni dell'architettura fortificata presso i quali realizzare il progetto ovvero che li abbiano in concessione o in amministrazione;
 - b) le Diocesi, gli enti privati senza fine di lucro e le persone fisiche proprietari dei beni dell'architettura fortificata presso i quali realizzare il progetto.

Capo III - Progetti finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, progetti che prevedono lavori finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di beni dell'architettura fortificata e del loro contesto ambientale, siti nel territorio regionale.
2. Possono essere finanziati solo i progetti di cui al comma 1:
 - a) per la realizzazione dei quali venga determinata una spesa ammissibile di importo non inferiore a 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;
 - b) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di contributo.

Articolo 6 spese ammissibili, spese non ammissibili e determinazione della spesa ritenuta ammissibile

1. Al fine della determinazione della spesa ammissibile a contributo rilevano solo le spese direttamente imputabili ai progetti descritti nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione degli stessi, sostenute successivamente alla presentazione della domanda medesima ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo e rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) spese per lavori;
 - b) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge;

- c) spese relative agli altri oneri e premi elencati nell'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) entro le aliquote massime ivi indicate;
- d) spese per la fornitura e posa in opera di impianti tecnici;
- e) spese di investimento per acquisti di beni necessari alla valorizzazione dei beni dell'architettura fortificata;
- f) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.

2. Non sono ammissibili:

- a) spese per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
- b) le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici;
- c) spese per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime o non conformi alle previsioni normative

3. La spesa ammissibile viene determinata dal Servizio in misura corrispondente alla differenza tra il totale delle spese ammissibili indicate nel quadro economico e gli eventuali altri contributi e sovvenzioni, come indicati dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di contributo, ottenuti per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda medesima.

4. La spesa ammissibile rileva sia ai fini della determinazione del contributo regionale concedibile sia ai fini della sua rendicontazione.

Articolo 7 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi, sino ad esaurimento delle risorse disponibili:

- a) a favore dei Comuni in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 900.000,00 (novecentomila,00) euro;
- b) a favore delle Diocesi, degli enti privati senza fine di lucro e delle persone fisiche in misura pari al 70 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 500.000,00 (cinquecentomila,00) euro.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la misura del contributo prevista dal comma precedente, il contributo può essere concesso per un importo inferiore ai limiti massimi di cui al comma 1 a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare la completa realizzazione del progetto proposto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente l'importo del contributo concedibile e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione dello stesso, fissando un termine di dieci giorni per la risposta, decorso inutilmente il quale non si procede alla concessione del contributo.

Articolo 8 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può beneficiare di contributi e sovvenzioni pubbliche o private ulteriori rispetto al contributo contemplato dal presente Bando, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a pena di rideterminazione del contributo concesso.

2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli ulteriori contributi e sovvenzioni eventualmente ottenuti per la realizzazione del progetto finanziato ai sensi del presente Bando. La somma dei suddetti contributi e sovvenzioni e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera b).

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Articolo 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio e pubblicato nel sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al patrimonio culturale e al presente Bando.

2. La domanda di contributo deve contenere:

- a) relazione contenente la descrizione del progetto che si intende realizzare;
- b) quadro economico del progetto che si intende realizzare;
- c) cronoprogramma comprensivo delle fasi di inizio, di ultimazione del progetto e di rendicontazione della relativa spesa;

d) dichiarazioni rese dalla persona fisica richiedente il contributo ovvero dal legale rappresentante dell'ente richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato ed attestanti in particolare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5;

e) altre comunicazioni e dichiarazioni rese dalla persona fisica richiedente il contributo ovvero dal legale rappresentante dell'ente richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato.

3. Alla domanda di contributo, se necessario, è altresì allegata:

a) copia del documento che autorizza o delega il soggetto diverso dalla persona fisica proprietaria del bene dell'architettura fortificata a firmare la domanda di contributo e le relative dichiarazioni;

b) copia dell'atto che autorizza il soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente richiedente a firmare la domanda di contributo e le relative dichiarazioni, ovvero copia della delega del legale rappresentante a favore del soggetto firmatario della domanda di contributo e delle relative dichiarazioni.

4. La domanda di contributo deve contenere altresì:

a) dichiarazione che attesti la disponibilità del bene oggetto della domanda per l'intera durata del vincolo di destinazione, nel caso di domanda di contributo presentata da un Comune che abbia il bene medesimo in concessione o amministrazione;

b) dichiarazione che attesti il nulla osta da parte del proprietario alla realizzazione del progetto, nel caso di domanda di contributo presentata da un Comune che abbia il bene medesimo in concessione o amministrazione;

c) dichiarazione che attesti il nulla osta da parte degli eventuali comproprietari alla realizzazione del progetto.

Articolo 10 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio beni culturali e affari giuridici ed è sottoscritta dalla persona fisica richiedente il contributo ovvero dal legale rappresentante dell'Ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "LR 23/2015 art. 13 – Architettura fortificata".

2. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo compreso tra le ore 8.00 del 4 novembre 2024 e le ore 16.00 del 18 novembre 2024.

3. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 2, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

4. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo relative a progetti da realizzarsi sullo stesso bene, ogni domanda presentata in data anteriore all'ultima inviata si intende rinunciata e il Servizio terrà conto esclusivamente dell'ultima domanda presentata, successivamente alle domande di terzi che dovessero essere nel frattempo pervenute.

5. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4;

b) relative a progetti non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1;

c) relative a progetti privi di uno o entrambi i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

d) contenenti un quadro economico che, all'esito dell'attività istruttoria, comporti una spesa ammissibile di importo inferiore 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;

e) in cui non sia compilata o sia compilata in maniera incompleta una o più sezioni della domanda recante quanto richiesto dall'articolo 9, comma 2;

f) firmate da un soggetto diverso dalla persona fisica proprietaria del bene dell'architettura fortificata o da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente richiedente e prive della documentazione da cui si evince la legittimazione del sottoscrittore a firmare la domanda di contributo e le relative dichiarazioni ovvero dell'atto di delega a favore del sottoscrittore della domanda stessa e delle relative dichiarazioni;

g) non inviate nel periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 2;

h) antecedenti all'ultima domanda di contributo presentata dallo stesso soggetto per progetti relativi al medesimo bene dell'architettura fortificata;

- i) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 3, la documentazione richiesta dal Servizio necessaria a fini istruttori.
- l) prive della firma della persona fisica richiedente il contributo ovvero del legale rappresentante dell'Ente richiedente o di altro soggetto legittimato o delegato;
- m) in cui non siano rese, ove necessario, le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 4.

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo il ricevimento della domanda di contributo il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Tale comunicazione, qualora gli istanti dovessero essere numerosi, potrà essere fatta anche con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo

Articolo 13 procedimento per la concessione dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con procedimento a sportello.

Articolo 14 attività istruttoria

1. Il Servizio svolge l'attività istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, risultante dalla data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
2. Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta esclusivamente l'ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza formale dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dall'articolo 13 della legge 23/2015, nonché l'ammissibilità delle spese.
3. Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione integrativa o sostitutiva che si renda necessaria per l'adozione del decreto di concessione; tale documentazione deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile ed archiviata.

Articolo 15 termini del procedimento

1. Il procedimento si conclude con l'adozione dei decreti di concessione dei contributi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Articolo 16 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento consistenti, ai fini del presente Bando, nella documentazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.
2. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel quadro economico, la spesa ammissibile rilevante ai fini della concessione del contributo.
3. Con il decreto di concessione è stabilito il termine di rendicontazione della spesa.
4. Il termine fissato ai sensi del comma 3 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
5. I contributi sono concessi previa comunicazione, da parte dell'ente pubblico assegnatario, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito al progetto che beneficia del contributo.
6. I contributi concessi ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono erogati a richiesta del beneficiario sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, previa trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del finanziamento concesso ai sensi del presente

Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato.

7. I contributi concessi ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono erogati per una quota pari al 50 per cento del loro ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000 previa trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del finanziamento concesso ai sensi del presente Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato nonché previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 18.

8. In alternativa alle modalità di erogazione di cui al comma 7, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto anticipatamente l'intero finanziamento concesso.

Capo VI - Realizzazione dei progetti

Articolo 17 realizzazione dei progetti

1. Il beneficiario, il cui progetto è stato ammesso a contributo, non può apportare ai lavori descritti in sede di presentazione della domanda di contributo modifiche sostanziali che ne mutino la tipologia o la natura.
2. Nel caso in cui intenda apportare modifiche non sostanziali all'iniziativa, il beneficiario deve presentare al Servizio formale richiesta corredata dalla documentazione descrittiva delle modifiche previste.
3. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Servizio potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
4. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 3, dalla ricezione della documentazione integrativa.
5. In caso di rigetto della domanda di modifica, il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di presentazione della domanda di contributo, a pena di revoca del decreto di concessione del contributo.
6. L'intervento viene considerato modificato sostanzialmente qualora:
 - a) i nuovi lavori proposti non rientrino tra quelli di cui all'articolo 5;
 - b) in sede di valutazione della domanda di modifica si accerti che la spesa da sostenersi avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 è inferiore a 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;
 - c) in sede di valutazione della domanda di modifica si accerti che la spesa da sostenersi avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 è inferiore al 50% del contributo concesso.

Capo VII - Rendicontazione della spesa

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati:
 - a) una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione nonché i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
2. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa, i beneficiari privati presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati:
 - a) copia non autenticata della documentazione di spesa relativa al progetto che beneficia del contributo di cui al presente Bando, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
 - b) copia della documentazione da cui risulti l'avvenuto pagamento della documentazione di spesa di cui alla lettera a).

3. Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari presentano altresì, unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, una dichiarazione che attesti che per la realizzazione del progetto che beneficia del contributo concesso a valere sul presente Bando non sono stati ottenuti altri contributi o sovvenzioni pubblici o privati ovvero che attestino l'entità e la provenienza degli altri contributi o sovvenzioni ottenuti per la realizzazione del progetto medesimo.

4. Nelle fatture relative ai progetti che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando deve essere inserito il CUP del progetto; le fatture prive di tale indicazione non sono ammissibili ai fini della rendicontazione.

5. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, nella causale di pagamento delle fatture elettroniche relative ai progetti che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando deve essere contenuta l'indicazione "Contributo ex LR 23/2015, art 13 – AF".

6. In sede di rendicontazione sono ammissibili compensazioni tra le sole voci di spesa aventi i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, indicate nel quadro economico allegato alla domanda.

7. In sede di rendicontazione non sono ammissibili voci di spesa che pur avendo i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, non sono state indicate nel quadro economico allegato alla domanda.

Articolo 19 presentazione della rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione della spesa i soggetti beneficiari presentano al Servizio, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione per la rendicontazione della spesa di cui all'articolo 18.

2. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al Titolo III, Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Bando sono tenuti a rendicontare, a pena di rideterminazione del contributo, un importo non inferiore alla spesa ammissibile determinata con il decreto di concessione.

Articolo 20 istruttoria della rendicontazione

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata a titolo di rendiconto nonché l'ammissibilità delle spese.

2. Ove il Servizio verifichi la mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 ne dà comunicazione al beneficiario; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Della mancata presentazione delle predette osservazioni o dell'eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del decreto finale di revoca del decreto di concessione.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ove la documentazione presentata a titolo di rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa risulti insufficiente, si procede alla revoca del decreto di concessione.

4. Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, non si rilevi la sussistenza dei casi di revoca del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 23, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto con il quale si provvede a confermare o a rideterminare il contributo concesso.

5. In particolare, qualora in sede di istruttoria del rendiconto si accerti che:

a) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia pari o superiore rispetto all'ammontare della spesa ammissibile, l'ammontare del contributo rimane invariato;

b) per la realizzazione degli interventi sono stati ottenuti ulteriori contributi o sovvenzioni e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Bando supera la spesa effettivamente sostenuta, l'ammontare di tale ultimo contributo è rideterminato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa effettivamente sostenuta e gli altri contributi e sovvenzioni ottenuti;

c) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia inferiore rispetto all'ammontare della spesa ammissibile, il contributo è rideterminato in misura equivalente al 90% della spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari

pubblici e in misura equivalente al 70% della spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari privati, rendicontata e non assistita da altri contributi o sovvenzioni, purché l'intervento finanziato sia compiutamente realizzato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, lettere e) ed f).

6. L'atto di cui al comma 4 è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione del rendiconto.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

- a) trasmettere le dichiarazioni attestanti l'entità e la provenienza degli altri contributi e sovvenzioni eventualmente ottenuti per le medesime iniziative, giusta disposto dell'articolo 8, comma 2;
- b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
- c) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda di contributo;
- d) realizzare l'intervento conformemente a quanto illustrato nella descrizione dello stesso di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
- e) rispettare i termini di inizio e ultimazione dei lavori fissati dall'organo concedente o da questo successivamente prorogati;
- f) presentare il rendiconto della spesa entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato dall'organo concedente ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 4;
- g) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 22;
- h) restituire le somme già percepite nell'ipotesi di cui all'articolo 23.
- i) mantenere, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 23/2015 e dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il vincolo di destinazione del bene che beneficia dei contributi di cui al presente Bando:
 - 1) per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dei lavori risultante dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione nel caso in cui il contributo concesso sia inferiore a 500.000,00 euro;
 - 2) per la durata di dieci anni dalla data di conclusione dei lavori risultante dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione nel caso in cui il contributo concesso sia pari o superiore a 500.000,00 euro;
- l) garantire l'apertura al pubblico del bene che beneficia dei contributi di cui al presente Bando per almeno 30 giornate all'anno per la durata del vincolo di destinazione.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 22 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 23 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al decreto di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e oggettivi di cui all'articolo 5, comma 1 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
- c) accertamento dell'avvenuto inizio del progetto in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo;
- d) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento descritto nella domanda di contributo o nella domanda di modifica autorizzata ai sensi dell'articolo 17, comma 4;
- e) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso;

- f) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore a 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta l'obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme già erogate con le modalità di cui al Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 24 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 42/2004 e della legge regionale 7/2000.

24_SO30_1_DGR_1525_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2024, n. 1525

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di giardini storici siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).
Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali.) ed in particolare l'articolo 13 (Azioni regionali per la valorizzazione di beni culturali);

RICHIAMATO il comma 1 del predetto articolo 13 della legge regionale 23/2015, ai sensi del quale la Regione promuove la conservazione e valorizzazione dei beni di valore storico, artistico e ambientale e del loro contesto, in quanto componente essenziale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia, risorsa di fondamentale importanza sul piano educativo e fattore di sviluppo dell'offerta turistico-culturale del suo territorio;

VISTO anche il comma 2, lettera d) del citato articolo 13 il quale prevede che la Regione concorre finanziariamente, mediante la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di dimore e giardini storici;

PRESO ATTO che il comma 3 del medesimo articolo 13 dispone che i contributi di cui al comma 2 sono concessi ai proprietari, pubblici o privati, dei beni ovvero agli enti pubblici territoriali che abbiano gli immobili in concessione o amministrazione;

RICHIAMATO il comma 5 bis dello stesso articolo 13 che prevede che i contributi di cui al comma 2 possono essere concessi con procedimento a sportello, che in tal caso la struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, nonché l'ammissibilità delle spese e che ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime;

VISTO infine il comma 5 ter del prefato articolo 13 il quale dispone che nel caso in cui i contributi vengano concessi con procedimento a sportello, con bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, si provvede a individuare le categorie dei soggetti ammissibili e le tipologie dei beni e degli interventi finanziabili, a determinare l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, a definire le spese ammissibili e a stabilire i termini e le modalità di presentazione della domanda;

VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2024, approvato con propria precedente deliberazione 29 dicembre 2023, n. 2138 e successive modifiche e integrazioni e in particolare il capitolo 8204 sul quale, per la concessione dei contributi per interventi di recupero di beni culturali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015, sono state allocate risorse per un importo pari a € 7.600.000,00 (settemilioneisecentomila,00);

DATO ATTO che una quota pari a 5.000.000,00 (cinquemilioni,00) di euro dello stanziamento disponibile sul capitolo 8204 è stata destinata al finanziamento di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni dell'architettura fortificata;

RITENUTO, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 23/2015 di destinare alla concessione dei contributi di che trattasi la somma di euro 2.600.000,00 (duemilioneisecentomila,00) riservandosi di poter integrare dette risorse mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni in argomento;

RITENUTO, in considerazione delle risorse a disposizione, di individuare nei soli giardini storici la tipologia di beni finanziabili per l'esercizio in corso riservandosi di provvedere al finanziamento di interventi relativi alle dimore nei prossimi esercizi;

VISTO l'allegato schema di <<Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di giardini storici siti nel ter-

ritorio regionale, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)>> predisposto dalla Direzione centrale cultura e sport- Servizio beni culturali e affari giuridici, e ritenuto di approvarlo;

VISTO lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 (Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026);

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 ;

SU PROPOSTA del Vicepresidente e Assessore regionale alla cultura e allo sport, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto espresso nelle premesse, è approvato, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 23/2015, nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione il << Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di giardini storici siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)>>.

2. La presente deliberazione, comprensiva dell'allegato, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web istituzionale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di giardini storici siti nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 finalità

Articolo 2 definizioni

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Capo III - Progetti finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 progetti finanziabili

Articolo 6 spese ammissibili, spese non ammissibili e determinazione della spesa ritenuta ammissibile

Articolo 7 intensità e ammontare dei contributi

Articolo 8 cumulo di contributi

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Articolo 9 domanda di contributo e relativa documentazione

Articolo 10 presentazione della domanda di contributo

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di contributo

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo

Articolo 13 procedimento per la concessione dei contributi

Articolo 14 attività istruttoria

Articolo 15 termini del procedimento

Articolo 16 concessione ed erogazione dei contributi

Capo VI - Realizzazione dei progetti

Articolo 17 realizzazione dei progetti

Capo VII - Rendicontazione della spesa

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Articolo 19 presentazione della rendicontazione

Articolo 20 istruttoria della rendicontazione

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 22 ispezioni e controlli

Articolo 23 revoca del decreto di concessione del contributo

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 24 rinvio

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 bis e 5 ter della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), i procedimenti per la concessione a Comuni, ad enti privati senza fine di lucro ed a persone fisiche di contributi per la realizzazione di progetti di investimento finalizzati al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di giardini storici siti nel territorio regionale e tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione.

Articolo 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) giardino storico: giardino sito nel territorio regionale tutelato ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922; Legge 1089/1939; Decreto legislativo 490/1999);
- b) spesa ammissibile: importo corrispondente alla differenza tra la somma complessiva delle spese indicate nel quadro economico rientranti nelle categorie elencate all'articolo 6, comma 1 e gli eventuali altri contributi ottenuti per la realizzazione degli interventi proposti;
- c) beneficiario: il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo.

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a 2.600000,00 (duemilioneiseicentomila,00) euro, per l'anno 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi di cui al presente Bando.
3. La gestione del procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente Bando è attribuita al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando:
 - a) i Comuni della Regione che siano proprietari dei giardini storici presso i quali realizzare il progetto ovvero che li abbiano in concessione o in amministrazione;
 - b) gli enti privati senza fine di lucro e le persone fisiche proprietari dei giardini storici presso i quali realizzare il progetto.

Capo III - Progetti finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, progetti che prevedono lavori su giardini storici rientranti negli ambiti di seguito elencati:
 - a) interventi di restauro, riqualificazione e manutenzione straordinaria della componente vegetale e del disegno del giardino, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - il recupero e la cura di alberature di pregio, arbusti isolati o in gruppo;
 - il recupero o ripristino di architetture vegetali storiche;
 - l'introduzione di nuovi elementi vegetali (alberi, arbusti e siepi, erbacee) nel rispetto e in coerenza con le caratteristiche storiche e paesaggistiche del sito;
 - l'eliminazione di elementi vegetali incoerenti con la struttura del giardino e di piante aliene infestanti;
 - l'inserimento di nuovi tappeti erbosi o il recupero di quelli esistenti;

- la sistemazione di muri di contenimento, viali e pavimentazioni;
 - b) interventi di ottimizzazione degli impianti tecnici del giardino finalizzati ad accrescere il risparmio idrico, l'efficienza energetica e a contribuire a una gestione del giardino sostenibile sul piano ambientale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - il restauro, il rinnovo, la sostituzione e l'efficientamento di impianti idraulici;
 - la realizzazione o manutenzione straordinaria di impianti di irrigazione;
 - interventi per la gestione delle acque meteoriche;
 - la realizzazione di impianti di illuminazione ad alta efficienza energetica;
 - c) interventi finalizzati ad implementare o migliorare la sicurezza e l'accessibilità dei giardini, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la messa in sicurezza di recinzioni e cancelli d'ingresso e percorsi di fruizione;
 - la realizzazione di sistemi di allarme e videosorveglianza;
 - la realizzazione di sistemi antincendio;
 - l'installazione di sistemi automatici di controllo degli ingressi e del flusso dei visitatori;
 - interventi volti a garantire l'accessibilità delle persone con funzionalità motoria ridotta mediante l'eliminazione delle barriere e l'individuazione di percorsi ad hoc.
 - d) interventi sulle componenti architettoniche minori presenti nel giardino, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - interventi di restauro di piccoli edifici (padiglioni, tempietti), statue e altri elementi di arredo;
 - interventi di recupero e rifunzionalizzazione di aree residuali e di piccoli edifici, anche non di pregio, finalizzati ad ospitare servizi in grado di migliorare l'accoglienza dei visitatori (quali centro visitatori, biglietteria, bookshop, caffetteria, aule didattiche, parcheggio).
2. Possono essere finanziati solo i progetti di cui al comma 1:
- a) per la realizzazione dei quali venga determinata una spesa ammissibile di importo non inferiore a 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;
 - b) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di contributo.

Articolo 6 spese ammissibili, spese non ammissibili e determinazione della spesa ritenuta ammissibile

1. Al fine della determinazione della spesa ammissibile a contributo rilevano solo le spese direttamente imputabili ai progetti descritti nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione degli stessi, sostenute successivamente alla presentazione della domanda medesima ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo e rientranti nelle seguenti categorie:

- a) spese per lavori;
- b) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge;
- c) spese relative agli altri oneri e premi elencati nell'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) entro le aliquote massime ivi indicate;
- d) spese per la fornitura e posa in opera di impianti tecnici;
- e) spese di investimento per acquisti di attrezzature, impianti e beni strumentali necessari alla realizzazione dei progetti;
- f) spese per compensi a collaboratori esterni o fornitori o prestatori di servizi necessari alla realizzazione progetti;
- g) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.

2. Non sono ammissibili:

- a) spese per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
- b) le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici;
- c) spese per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime o non conformi alle previsioni normative;
- d) spese pagate in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- e) spese relative a lavori in economia;
- f) spese per il personale dipendente;
- g) spese conseguenti ad autofatturazione;
- h) spese per interventi sulle dimore presenti nel giardino.

3. La spesa ammissibile viene determinata dal Servizio in misura corrispondente alla differenza tra il totale delle spese ammissibili indicate nel quadro economico e gli eventuali altri contributi e sovvenzioni, come indicati dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, ottenuti per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda medesima.
4. La spesa ammissibile rileva sia ai fini della determinazione del contributo regionale concedibile sia ai fini della sua rendicontazione.

Articolo 7 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi sino ad esaurimento delle risorse disponibili:
 - a) a favore dei Comuni in misura pari al 90 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 700.000,00 (settecentomila,00) euro;
 - b) a favore degli enti privati senza fine di lucro e delle persone fisiche in misura pari al 70 per cento della spesa ammissibile entro il limite massimo di 300.000,00 (trecentomila,00) euro.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la misura del contributo prevista dal comma precedente, il contributo può essere concesso per un importo inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare la completa realizzazione del progetto proposto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente l'importo del contributo concedibile e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione dello stesso, fissando un termine di dieci giorni per la risposta, decorso inutilmente il quale non si procede alla concessione del contributo.

Articolo 8 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può beneficiare di contributi e sovvenzioni pubbliche o private ulteriori rispetto al contributo contemplato dal presente Bando, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a pena di rideterminazione del contributo concesso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli ulteriori contributi e sovvenzioni eventualmente ottenuti per la realizzazione del progetto finanziato ai sensi del presente Bando. La somma dei suddetti contributi e sovvenzioni e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera b) o comma 6, lettera b).

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Articolo 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Servizio e pubblicato nel sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al patrimonio culturale e al presente Bando.
2. La domanda di contributo deve contenere:
 - a) relazione illustrativa recante la descrizione del progetto che si intende realizzare;
 - b) quadro economico del progetto che si intende realizzare;
 - c) cronoprogramma comprensivo delle fasi di inizio, di ultimazione del progetto e di rendicontazione della relativa spesa;
 - d) dichiarazioni rese dalla persona fisica richiedente il contributo ovvero dal legale rappresentante dell'ente richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato ed attestanti in particolare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5;
 - e) altre comunicazioni e dichiarazioni rese dalla persona fisica richiedente il contributo ovvero dal legale rappresentante dell'ente richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato.
3. Alla domanda di contributo, se necessario, è altresì allegata:
 - a) copia del documento che autorizza o delega il soggetto diverso dalla persona fisica proprietaria del giardino storico a firmare la domanda di contributo e le relative dichiarazioni;
 - b) copia dell'atto che autorizza il soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente richiedente a firmare la domanda di contributo e le relative dichiarazioni, ovvero copia della delega del legale rappresentante a favore del soggetto firmatario della domanda di contributo e delle relative dichiarazioni.
4. La domanda di contributo deve contenere altresì:

- a) dichiarazione che attesti la disponibilità del bene oggetto della domanda per l'intera durata del vincolo di destinazione, nel caso di domanda di contributo presentata da un Comune che abbia il bene medesimo in concessione o amministrazione;
- b) dichiarazione che attesti il nulla osta da parte dell'ente proprietario alla realizzazione del progetto, nel caso di domanda di contributo presentata da un Comune che abbia il bene medesimo in concessione o amministrazione;
- c) dichiarazione che attesti il nulla osta da parte degli eventuali comproprietari alla realizzazione del progetto.

Articolo 10 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio beni culturali e affari giuridici ed è sottoscritta dalla persona fisica richiedente il contributo ovvero dal legale rappresentante dell'Ente richiedente o da altro soggetto legittimato o delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "LR 23/2015 art. 13 – Giardini storici".
2. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo compreso tra le ore 8.00 del 4 novembre 2024 e le ore 16.00 del 18 novembre 2024.
3. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 2, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.
4. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo relative a progetti da realizzarsi sullo stesso giardino storico, ogni domanda presentata in data anteriore all'ultima inviata si intende rinunciata e il Servizio terrà conto esclusivamente dell'ultima domanda presentata, successivamente alle domande di terzi che dovessero essere nel frattempo pervenute.
5. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4;
 - b) relative a progetti non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1;
 - c) relative a progetti privi di uno o entrambi i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
 - d) contenenti un quadro economico che, all'esito dell'attività istruttoria, comporti una spesa ammissibile di importo inferiore 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;
 - e) in cui non sia compilata o sia compilata in maniera incompleta una o più sezioni della domanda recante quanto richiesto dall'articolo 9, comma 2;
 - f) firmate da un soggetto diverso dalla persona fisica proprietaria del giardino storico o da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente richiedente e prive della documentazione da cui si evince la legittimazione del sottoscrittore a firmare la domanda di contributo e le relative dichiarazioni ovvero dell'atto di delega a favore del sottoscrittore della domanda stessa e delle relative dichiarazioni;
 - g) non inviate nel periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 2;
 - h) antecedenti all'ultima domanda di contributo presentata dallo stesso soggetto per progetti relativi al medesimo giardino storico;
 - i) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 3, la documentazione richiesta dal Servizio necessaria a fini istruttori;
 - l) prive della firma della persona fisica richiedente il contributo ovvero del legale rappresentante dell'Ente richiedente o di altro soggetto legittimato o delegato;
 - m) in cui non siano rese, ove necessario, le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 4.

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo il ricevimento della domanda di contributo il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Tale comunicazione, qualora gli istanti dovessero essere numerosi, potrà essere fatta anche con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del contributo

Articolo 13 procedimento per la concessione dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con procedimento a sportello.

Articolo 14 attività istruttoria

1. Il Servizio svolge l'attività istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, risultante dalla data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

2. Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta esclusivamente l'ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza formale dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dall'articolo 13 della legge regionale 23/2015, nonché l'ammissibilità delle spese.

3. Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione integrativa o sostitutiva che si renda necessaria per l'adozione del decreto di concessione; tale documentazione deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile ed archiviata.

Articolo 15 termini del procedimento

1. Il procedimento si conclude con l'adozione dei decreti di concessione dei contributi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Articolo 16 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento consistenti, ai fini del presente Bando, nella documentazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

2. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel quadro economico, la spesa ammissibile rilevante ai fini della concessione del contributo.

3. Con il decreto di concessione è stabilito il termine di rendicontazione della spesa.

4. Il termine fissato ai sensi del comma 3 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

5. I contributi sono concessi previa comunicazione, da parte del soggetto assegnatario avente natura di ente pubblico, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito al progetto che beneficia del contributo.

6. I contributi concessi ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono erogati a richiesta del beneficiario sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, previa trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del finanziamento concesso ai sensi del presente Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato.

7. I contributi concessi ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono erogati per una quota pari al 50 per cento del loro ammontare previa trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del finanziamento concesso ai sensi del presente Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato nonché previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 18.

8. In alternativa alle modalità di erogazione di cui al comma 7, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente al rimanente 50 per cento del contributo, di fideiussione bancaria o di polizza

fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni può essere corrisposto anticipatamente l'intero finanziamento concesso.

Capo VI - Realizzazione dei progetti

Articolo 17 realizzazione dei progetti

1. Il beneficiario, il cui progetto è stato ammesso a contributo, non può apportare ai lavori descritti in sede di presentazione della domanda di contributo modifiche sostanziali che ne mutino la tipologia o la natura.
2. Nel caso in cui intenda apportare modifiche non sostanziali al progetto, il beneficiario deve presentare al Servizio formale richiesta corredata dalla documentazione descrittiva delle modifiche previste.
3. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Servizio potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
4. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 3, dalla ricezione della documentazione integrativa.
5. In caso di rigetto della domanda di modifica, il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di presentazione della domanda di contributo, a pena di revoca del decreto di concessione del contributo.
6. L'intervento viene considerato modificato sostanzialmente qualora:
 - a) i nuovi lavori proposti non rientrino tra quelli di cui all'articolo 5;
 - b) in sede di valutazione della domanda di modifica si accerti che la spesa da sostenersi avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 è inferiore a 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;
 - c) in sede di valutazione della domanda di modifica si accerti che la spesa da sostenersi avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 è inferiore al 50% del contributo concesso.

Capo VII - Rendicontazione della spesa

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa, i Comuni beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati:
 - a) una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione nonché i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
2. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa, i beneficiari privati presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati:
 - a) copia non autenticata della documentazione di spesa relativa al progetto che beneficia del contributo di cui al presente Bando, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
 - b) copia della documentazione da cui risulti l'avvenuto pagamento della documentazione di spesa di cui alla lettera a).
3. Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari presentano altresì, unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, una dichiarazione che attesti che per la realizzazione del progetto che beneficia del contributo concesso a valere sul presente Bando non sono stati ottenuti altri contributi o sovvenzioni pubblici o privati ovvero che attesti l'entità e la provenienza degli altri contributi o sovvenzioni ottenuti per la realizzazione delle iniziative medesime.
4. Nelle fatture relative ai progetti che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando deve essere inserito il CUP del progetto; le fatture prive di tale indicazioni non sono ammissibili ai fini della rendicontazione.
5. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, nella causale di pagamento delle fatture elettroniche relative ai progetti che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando deve essere contenuta l'indicazione "Contributo ex LR 23/2015, art 13 – Giardini storici".

6. In sede di rendicontazione sono ammissibili compensazioni tra le sole voci di spesa aventi i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, indicate nel quadro economico allegato alla domanda.

7. In sede di rendicontazione non sono ammissibili voci di spesa che pur avendo i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, non sono state indicate nel quadro economico allegato alla domanda.

Articolo 19 presentazione della rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione della spesa i soggetti beneficiari presentano al Servizio, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione per la rendicontazione della spesa di cui all'articolo 18.

2. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al Titolo III, Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Bando sono tenuti a rendicontare, a pena di rideterminazione del contributo, un importo non inferiore alla spesa ammissibile determinata con il decreto di concessione.

Articolo 20 istruttoria della rendicontazione

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata a titolo di rendiconto nonché l'ammissibilità delle spese.

2. Ove il Servizio verifichi la mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 ne dà comunicazione al beneficiario; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Della mancata presentazione delle predette osservazioni o dell'eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del decreto finale di revoca del decreto di concessione.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ove la documentazione presentata a titolo di rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa risulti insufficiente, si procede alla revoca del decreto di concessione.

4. Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, non si rilevi la sussistenza dei casi di revoca del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 23, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto con il quale si provvede a confermare o a rideterminare il contributo concesso.

5. Qualora in sede di istruttoria del rendiconto presentato dai Comuni beneficiari si accerti che:

a) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia pari o superiore rispetto all'ammontare della spesa ammissibile, l'ammontare del contributo rimane invariato;

b) per la realizzazione dei progetti sono stati ottenuti ulteriori contributi o sovvenzioni e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Bando supera la spesa effettivamente sostenuta, l'ammontare di tale ultimo contributo è rideterminato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa effettivamente sostenuta e gli altri contributi e sovvenzioni ottenuti;

c) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia inferiore rispetto all'ammontare della spesa ammissibile, il contributo è rideterminato misura equivalente al 90% della spesa effettivamente sostenuta, rendicontata e non assistita da altri contributi o sovvenzioni, purché l'intervento finanziato sia compiutamente realizzato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, lettere e) ed f).

6. Qualora in sede di istruttoria del rendiconto presentato dai privati beneficiari si accerti che:

a) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia pari o superiore rispetto alla spesa ammissibile, l'ammontare del contributo rimane invariato;

b) per la realizzazione dei progetti sono stati ottenuti ulteriori contributi o sovvenzioni e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Bando supera la spesa effettivamente sostenuta, l'ammontare di tale ultimo contributo è rideterminato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa effettivamente sostenuta e gli altri contributi e sovvenzioni ottenuti;

c) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia inferiore rispetto all'ammontare della spesa ammissibile, il contributo è rideterminato in misura equivalente al 70% della spesa effettivamente sostenuta, rendicontata e non assistita da altri contributi o sovvenzioni, purché l'intervento finanziato sia compiutamente realizzato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, lettere e) ed f).

7. L'atto di cui al comma 4 è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione del rendiconto.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

- a) trasmettere le dichiarazioni attestanti l'entità e la provenienza degli altri contributi e sovvenzioni eventualmente ottenuti per il medesimo progetto, giusta disposto dell'articolo 8, comma 2;
- b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
- c) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda di contributo;
- d) realizzare il progetto conformemente a quanto illustrato nella descrizione dello stesso di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a);
- e) rispettare i termini di inizio e ultimazione dei lavori fissati dall'organo concedente o da questo successivamente prorogati;
- f) presentare il rendiconto della spesa entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato dall'organo concedente ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 4;
- g) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 22;
- h) restituire le somme già percepite nell'ipotesi di cui all'articolo 23.
- i) mantenere, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 23/2015 e dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il vincolo di destinazione del bene che beneficia dei contributi di cui al presente Bando:
 - 1) per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dei lavori risultante dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione nel caso in cui il contributo concesso sia inferiore a 500.000,00 euro
 - 2) per la durata di dieci anni dalla data di conclusione dei lavori risultante dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione nel caso in cui il contributo concesso sia pari o superiore a 500.000,00 euro;
- l) garantire l'apertura al pubblico del bene che beneficia dei contributi di cui al presente Bando per almeno 30 giornate all'anno per la durata del vincolo di destinazione.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 22 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 23 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al decreto di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e oggettivi di cui all'articolo 5, comma 1 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
- c) accertamento dell'avvenuto inizio del progetto in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo;
- d) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto descritto nella domanda di contributo o nella domanda di modifica autorizzata ai sensi dell'articolo 17, comma 4;

e) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso;

f) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore a 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;

2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta l'obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme già erogate con le modalità di cui al Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 24 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 42/2004 e della legge regionale 7/2000.

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA